



COMUNE DI SCOPPITO

(Prov. dell'Aquila)

AVVISO NUOVA IMU 2024

L'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (**Legge di bilancio 2020**), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU.

LA BASE IMPONIBILE (VALORE SU CUI SI PAGA):

la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore della rendita, rivalutata del 5% ed applicando i moltiplicatori stabiliti per la precedente Imu, per le aree edificabili, determinando il valore di mercato in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per gli immobili di impresa non accatastati, si conferma quale criterio provvisorio di determinazione del valore catastale (fino al periodo di imposta in cui tali immobili sono iscritti in catasto con attribuzione della rendita) il valore attribuito a tali cespiti nelle scritture contabili dell'impresa, al lordo delle quote di ammortamento.

La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

Resta confermata l'esclusione dalla nuova IMU delle abitazioni principali o assimilate, salvo quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (palazzi di pregio artistico o storico) **per quest'ultime l'aliquota IMU è pari al 5,3% con detrazione pari ad € 200,00** Art. 1, comma 748, della L. 160/2019.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Restano confermate le seguenti assimilazioni ad abitazione principale:

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura 50%. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze (comma 48 del Legge di Bilancio del 30/12/2020 n. 178) Aliquota IMU 10,60%.

IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO D'USO ALIQUOTA IMU 7,60%.

L' Art.1, comma 10, della legge n.208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, a condizione che non sia di lusso, Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- Per gli immobili uso produttivo - gruppo catastale D – l'aliquota è fissata all' **9,60%**, di cui la quota pari al **7,60%**, è riservata allo Stato.
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota base è fissata all' **1,00%**.
- I fabbricati costruiti dalle imprese edili, destinati alla vendita e non locati (cd. immobili merce) vengono di nuovo assoggettati all'IMU, con aliquota ridotta pari all' **1,00%** fino al periodo di imposta 2021: **Dal 1° gennaio 2022, tali immobili "merce" saranno esentati dalla nuova IMU;**
- Terreni agricoli: **ESENTI**
- Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale **9,60%**,
- Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato **7,95%**,

PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI COMPRESSE LE AREE EDIFICABILI, L'ALIQUOTA IMU E FISSATA AL 10,60%.
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 19 DICEMBRE 2023

VERSAMENTO 2° RATA:

Il versamento della seconda rata dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2024:**

codici tributo:

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze – Cat. Catastale A/1 - A/8 - A/9; Aliquota IMU 5,30 per mille , detrazione € 200,00
3916	IMU su aree fabbricabili; Aliquota IMU 10,60 per mille
3918	IMU su altri fabbricati; Aliquota IMU 10,60 per mille
3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Quota STATO; Aliquota IMU 7,60 per mille
3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- Quota COMUNE; Aliquota IMU 2,00 per mille
I546	CODICE CATASTALE COMUNE DI SCOPPITO